

COLPO DI SCENA: ANNULATO IL PERMESSO A COSTRUIRE DEL COMUNE

I benzinai vincono al Tar Stop all'impianto Enercoop

Per i giudici manca la programmazione e l'area è esondabile

ALESSANDRO GRASSO PERONI

IL TAR della Liguria dà ragione ai benzinai e dice che il Comune di Sarzana ha sbagliato nel dare il via all'operazione: mancavano i requisiti e l'area è esondabile. Stop dunque al cantiere avviato da Talea Gestione Immobiliare Spa, dopo che lo scorso 9 gennaio il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire l'impianto Enercoop per tutti i tipi di carburanti sulla variante Aurelia Aurelia nella zona dell'ex Garaventa. Il ricorso firmato da Aldo Datteri, presidente della Federazione Italia Benzinai di Confesercenti, insieme a un nutrito gruppo di colleghi benzinai è stato accolto dalla prima sezione del Tar, collegio composto dal presidente Giuseppe Daniele, insieme al consigliere Paolo Peruggia e al consigliere estensore Davide Ponte che, una volta ascoltati l'avvocato Daniele Granara che ha tutelato i benzinai, e i colleghi Fabio Cozzani per il Comune, oltre al minicollegio formato da Alessandro e Stefano Ghibellini per Talea, ha dato ragione a Granara. Nel dispositivo, il Tar spiega che «il Comune non ha recepito la regolamentazione



Distributore Enercoop. A Sarzana il Tar ha detto stop

IL RICORSO

È stato presentato da Confesercenti. Accolte le tesi dell'avvocato Granara

regionale che impone l'adozione di un piano o la redazione di una programmazione in merito all'attività di distribuzione dei carburanti», e non può «perseverare nell'emancipare titoli edilizi (il permesso a Talea ndr) unitariamente senza un esame complessivo delle necessità di sviluppo

economico-urbanistico del territorio, atteso che al momento della imposta pianificazione, dovrà darne atto alla luce degli operatori stanziati sul territorio, incidendo sulle rispettive aspirazioni di sviluppo e sull'aspettativa imprenditoriale dei distributori sarzanesi e dei comuni limitrofi». Un altro errore del Comune, rileva il Tar, è relativo al «carattere esondabile dell'area che nella specie avrebbe imposto uno specifico approfondimento», che non è stato effettuato. I giudici amministrativi infatti spiegano che «emerge un grave vulnus di verifica procedimentale in relazione a un profilo di estremo rilievo in termini di interessi pubblici primari, sia ambientali che di prevenzione e pubblica incolumità (...). Dall'analisi degli atti - spiega ancora la sentenza - emerge pacifica la circostanza per cui l'intervento si colloca in zona di pericolosità idraulica, anche media e elevata, qualificata dal piano di bacino» e «il difetto di istruttoria e la violazione della disciplina connessa al piano di bacino appaiono acclarate». Annullati dunque gli atti relativi alla realizzazione dell'impianto.

